



L'anno duemiladodici, addì **27 marzo** alle ore 9.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 18556 del 22 marzo 2012, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente, ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Fabrizio Vestroni (entra alle ore 10.30), prof. Renato Masiani, prof. Gianluigi Rossi, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof.ssa Marta Fattori, prof. Vincenzo Ziparo (entra alle ore 11.15), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magri, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Fabio Giglioni, prof. Massimo Realacci (entra alle ore 12.10), prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, dott. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, dott. Giuseppe Alessio Messano, arch. Giovambattista Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Federico Masini, prof. Giancarlo Ruocco e prof. Bartolomeo Azzaro.

Assenti giustificati: prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Eugenio Gaudio, sig. Vito Trinchieri e dott. Francesco Mellace.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



Atto di
Assessorato

Settimanale

27 MAR. 2012

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione II.

Il Presidente ricorda che è in vigore il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato emanato con DR n. 279 del 11.06.2008.

Nel corso della seduta del Senato Accademico del 30.01.2012, a seguito di un intervento del Prof. Cerreto in ordine alla durata e rinnovabilità dei contratti di incentivazione per il pensionamento anticipato, è stata discussa l'opportunità di rivisitare il Regolamento suddetto con particolare riferimento agli importi e alla durata da esso stabiliti.

La pratica è stata sottoposta all'esame del Senato Accademico del 13.03.2012, nella quale è stato deliberato di indicare i Proff. Vincenzo Nesi e Felice Cerreto ad esaminare, con il Settore IV della Ripartizione II Personale, le modifiche al suddetto Regolamento, necessarie per adeguare il medesimo anche alle vigenti disposizioni di legge in materia di pensionamento anticipato.

Si sottopone, pertanto, la proposta di modifica al Regolamento di cui vengono riassunte le principali modifiche apportate.

Per quanto riguarda gli importi, da parte di alcuni docenti è stata sottolineata la circostanza che gli stessi sono troppo elevati, se posti a confronto con le retribuzioni di norma riconosciute per gli incarichi di insegnamento.

A tal riguardo l'art. 6 del Regolamento stabilisce che l'importo lordo annuo onnicomprensivo dei contratti di insegnamento è fissato in relazione al ruolo di appartenenza, nella misura del 30% del costo medio annuo convenzionale corrispondente alle figure che si liberano.

Ciò determina che allo stato attuale l'importo per il contratto di insegnamento annuale in caso di esodo anticipato di un Professore ordinario è pari circa ad € 38.000,00, € 26.200,00 per il Professore associato ed € 18.500,00 per il Ricercatore.

Alla luce di quanto sopra, considerato quanto emerso nella discussione della seduta del Senato Accademico, al fine di garantire un' omogeneizzazione con i compensi attribuiti per gli incarichi di insegnamento, si propone di ridurre gli importi, lasciando comunque inalterata la differenziazione degli stessi in ragione del ruolo ed in particolare: un importo di € 24.000,00 per un professore ordinario, un importo di € 18.000,00 per un professore associato ed € 12.000,00 per un ricercatore.

In ordine alla seconda questione l'art. 2 del Regolamento prevede che il contratto di insegnamento abbia durata compresa tra un minimo di un anno

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Felice Cerreto

uw

Il Gruppo Senatorio di
Laboratori e Servizi
Personale non di ruolo
Prof.ssa Giuliana De Mattia Riccarelli

8.1



Settore
Accademico

Sezione

27 MAR. 2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dot. Fabrizio ANGELIS

Uw

Il Capo Settore
Coordinatore
(D.ssa Giuliana Rosaroli)

ed un massimo di tre anni, comunque non superiore al termine ultimo per il collocamento a riposo.

Considerato quanto emerso nel corso del dibattito nella sopracitata seduta in ordine alla circostanza che la durata triennale determinerebbe un vincolo in ordine alle esigenze didattiche delle strutture interessate, si propone che il contratto abbia durata annuale o biennale, escludendo la possibilità di rinnovo, e che al fine di uniformare la procedura, la decorrenza sia fissata con l'inizio delle lezioni - che per la maggior parte dei casi coincide con il 1° ottobre - e comunque non oltre il 1° novembre di ogni anno.

E' stata, inoltre, prevista una tempistica delle procedure necessarie al conferimento degli incarichi, considerata l'opportunità di un'omogeneizzazione delle stesse e l'esigenza da parte delle strutture interessate di avere un quadro complessivo della programmazione didattica e della sostenibilità dell'offerta formativa.

Tanto premesso, si sottopone l'allegata bozza di modifica del regolamento la cui disciplina troverà applicazione per le istanze dei docenti interessati volte ad ottenere la stipula dei contratti di insegnamento acquisite in data successiva all'emanazione del suddetto emendamento con provvedimento del Rettore.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato



DELIBERAZIONE N. 104/12

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione istruttoria;
- VISTO** lo Statuto dell'Università;
- VISTO** il verbale della seduta del Senato Accademico del 30.01.2012;
- VISTO** il verbale della seduta del Senato Accademico del 13.03.2012;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare in ordine alla necessita di:
- inserire una norma transitoria che ne disciplini l'entrata in vigore;
 - modificare ulteriormente gli importi annui lordi da corrispondere al professore ordinario e al ricercatore rispettivamente in € 22.000,00 e 14.000,00, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Presenti e votanti 28, maggioranza 15: con 26 voti favorevoli del Rettore e dei prof.ri Avallone, Biagioni, Carlucci Aiello, Ciccarone, Ziparo, Negrini, Vestroni, Masiani, Redler, Nesi, Righetti, Santoro Passarelli, Baumgartner, Valesini, Scalzo, Quaglia, Valenza, Antonaci, Borruto, Piras, Giglioni, Fiori, sig. Orsini, dott. Rodà, arch. Barberio e 2 astensioni dei prof.ri Cerreto e Realacci.

DELIBERA

di approvare il Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato con le modifiche apportate e con quelle emerse nel corso del dibattito appresso riportate:

- il secondo comma, dell'art. 6, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è così modificato: "Tale importo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura di € 22.000,00 per un professore ordinario, € 18.000,00 per un professore associato, € 14.000,00 per un ricercatore.";
- dopo l'art. 9 è inserito il seguente articolo:

Art. 10 "Disposizioni transitorie e finali"

"Il presente Regolamento che sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento emanato con DR. n. 279 del 11.06.2008, entra in vigore a

27 MAR 2012

9.1



Senato
Accademico

Sezione del

27 MAR 2012

seguito di emanazione con provvedimento del Rettore e si applica alle procedure di richiesta di pensionamento anticipato che decorrono dall'anno accademico 2012/2013.

In via transitoria le istanze degli interessati volte ad ottenere il collocamento a riposo anticipato per l'a.a. 2012/2013 potranno essere presentate entro e non oltre il 15 giugno 2012 alla Ripartizione Il Personale.

Il previgente Regolamento emanato con DR. n. 279 del 11.06.2008 continua ad applicarsi alle istanze dei docenti interessati volte ad ottenere la stipula o il rinnovo dei contratti di insegnamento acquisite in data anteriore all'entrata in vigore del nuovo Regolamento. "

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

Regolamento per l'incentivazione del pensionamento anticipato del personale docente.

Art.1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'incentivazione al pensionamento anticipato del personale docente che non abbia raggiunto l'età anagrafica per il collocamento in quiescenza e che abbia raggiunto un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista dalle norme in vigore al momento della richiesta.

La fruizione del beneficio di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla verifica da effettuare a cura della Ripartizione IV Studenti in ordine al mantenimento dei requisiti necessari di docenza previsti dai DD.MM. 16 marzo 2007 e dal D.M. 17/2010, nelle programmazioni virtuali dei corsi di studio in cui il richiedente è inserito in anni successivi a quello della presentazione della domanda.

Art.2 – Incentivazione

Al docente in possesso dei requisiti di cui al precedente art.1 che intende richiedere il collocamento a riposo anticipato è riconosciuto il mantenimento dei servizi in godimento al momento della presentazione dell'istanza (stanza, telefono, etc.) nonché un contratto di insegnamento ai sensi della legge 240/2010, art. 23, comma1, per non meno di 9 crediti.

Il contratto è di durata annuale o biennale, con decorrenza dall'inizio delle lezioni e, comunque, non oltre il 1° novembre di ogni anno. La scadenza del contratto non può, in alcun caso, essere successiva al termine ultimo per il collocamento a riposo previsto per limiti di età dalla normativa vigente al momento dell'erogazione del contratto.

Nel contratto deve essere specificato il carico didattico per il 1° anno, nei contratti di durata annuale, per il 1° ed il 2° anno ed eventualmente diversificato per anni accademici, nei contratti di durata biennale.

Art.3 - Attivazione della procedura

La procedura viene attivata su istanza dell'interessato con la quale viene richiesto il collocamento a riposo anticipato, con i benefici previsti dal presente regolamento, integrata dalla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

L'istanza, a valere sull'anno accademico successivo, deve essere presentata alla Ripartizione II Personale dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

Art.4 - Esame dell'istanza

Entro il 28 febbraio, l'Amministrazione centrale, effettuate le necessarie verifiche ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, invia la richiesta al

Dipartimento di afferenza del docente interessato che, acquisito il parere favorevole del Cad di competenza, deve deliberare, entro il 15 giugno di ogni anno, in ordine all'accoglimento dell'istanza e all'insegnamento che si intende attribuire.

La stipula del contratto di insegnamento può avvenire solo a seguito del parere favorevole del Dipartimento e della successiva verifica, a cura della Ripartizione IV Studenti, della sostenibilità dell'offerta formativa per il successivo anno accademico da parte dei corsi di studio di cui all'art. 1, comma 2. In caso di parere negativo è facoltà del docente revocare l'istanza prodotta nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione centrale.

Art.5 - Stipula del contratto di insegnamento

Il contratto d'insegnamento, redatto secondo il modello predisposto dai competenti uffici dell'Amministrazione, viene sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente al momento del pensionamento e dall'interessato, in base a quanto previsto dallo Statuto in materia di riparto delle attribuzioni relative al conferimento di attività didattiche. Nel contratto devono essere indicati la tipologia d'impegno, il corrispettivo nonché il mantenimento dei servizi già in godimento al docente al momento della presentazione dell'istanza e di spazi, indicati dal dipartimento per lo svolgimento delle attività.

Art.6 - Importo del contratto

Per i contratti di insegnamento stipulati secondo le disposizioni del presente regolamento l'importo annuo lordo da corrispondere è fissato in relazione al ruolo di appartenenza del docente.

Tale importo annuo lordo onnicomprensivo è stabilito nella misura di € 24.000,00 per un professore ordinario, € 18.000,00 per un professore associato, € 12.000,00 per un ricercatore.

Art.7 - Copertura finanziaria del contratto di insegnamento

La copertura finanziaria del contratto di insegnamento, stipulato col docente destinatario dell'incentivo ai sensi del presente regolamento, sarà garantita dal bilancio dell'Università, previo storno delle risorse su un conto dedicato a tale finalità distinto dal conto destinato alla didattica integrativa.

Art.8 - Risoluzione del contratto

Nell'ipotesi d'inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l'Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del

rapporto ai sensi dell'art. 1453 c.c. In ogni caso il contratto non potrà essere rinnovato.

Art.9 - Risorse derivanti dalla cessazione anticipata

Le risorse rese disponibili dalla cessazione anticipata del docente di cui al presente regolamento, ritornano nella disponibilità del bilancio dell'Ateneo.